

AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA
PRESSO LA SCUOLA "G. RODARI"

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI JESOLO

23/08/2018

Prot. N° 59398

CODICE IPA: CP2YBJ		CUP: F27B15000430004	
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE PRIMA: NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA		ALLEGATO:	SCALA:
		L2.1	DATA: aprile 2018
			DATA REV.: agosto 2018
I PROGETTISTI: Ing. Ugo Martini Arch. Stefania Balduzzi Per. Ind. Marco Montellato	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Massimo Montin		
COLLABORATORI DEL PROGETTISTA: Arch. Donatella Bassi	IL DIRIGENTE U.O.C. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI: Dott. Claudio Vanin		
Unità Organizzativa Lavori Pubblici tel. 0421359273 — e-mail: lavori.pubblici@comune.jesolo.ve.it orario apertura ufficio: lunedì–mercoledì–venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì–giovedì dalle 15.00 alle 17.30		Nome Directory: G:\disegni\Rodari\PALESTRA\ Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.	

COMUNE di JESOLO
(Provincia di Venezia)

Via Sant'Antonio 11 – 30016 JESOLO (VE)
C.F. e P.IVA 006088720272
Telefono Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (0421-359249)
e-mail lavori.pubblici@jesolo.it

LAVORI DI:

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA
PRESSO LA SCUOLA “G. RODARI”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(art. 43 d.P.R. . 5 ottobre 2010, n. 207)

	<i>Euro</i>	
Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	2.480.000,00	+ IVA 10%
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	40.000,00	+ IVA 10%
Totale appalto	2.520.000,00	+ IVA 10%
Somme a disposizione dell'amministrazione	480.000,00	
Totale progetto	3.000.000,00	

I progettisti
Ing. Ugo Martini
Arch. Stefania Balduzzi
Per. Ind. Marco Montellato

Il responsabile del procedimento
Ing. Massimo Montin

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 - Ammontare dell'appalto	3
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.....	3
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili	4
Art. 5 Criteri di valutazione delle offerte in fase di gara	5
Art. 6 Punteggio Offerta Tecnica e Offerta Economica	6
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto	7
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	7
Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore	8
Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....	8
Art. 11 - Norme generali di esecuzione per i materiali, i componenti e i sistemi	8
Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori.....	8
Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori.....	9
Art. 14 - Sospensioni e proroghe	9
Art. 15 - Penali in caso di ritardo	10
Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	10
Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione	10
Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	11
Art. 19 - Anticipazione	11
Art. 20 - Pagamenti in acconto	11
Art. 21 - Conto finale	12
Art. 22 - Revisione prezzi.....	12
Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	12
Art. 24 - Lavori a misura	12
Art. 25 - Lavori a corpo.....	12
Art. 26 – Oneri per la sicurezza.....	14
Art. 27 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	14
Art. 28 - Garanzia per la partecipazione alla procedura	14
Art. 29 - Garanzia fidejussoria definitiva	14
Art. 30 – Riduzione delle garanzie	14
Art. 31 - Assicurazione a carico dell'impresa	14
Art. 32 - Varianti	15
Art. 33 – Varianti per errori od omissioni progettuali	15
Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	15
Art. 35 - Norme di sicurezza generali	15
Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro	16
Art. 37 – Piani di sicurezza	16
Art. 38 – Piano operativo di sicurezza.....	16
Art. 39 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	17
Art. 40 - Subappalto	17
Art. 41 – Responsabilità in materia di subappalto	17
Art. 42 – Pagamento dei subappaltatori	17
Art. 43 – Riserve e Controversie	17
Art. 44 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	18
Art. 45 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	18
Art. 46 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	19
Art. 47 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.....	19
Art. 48 - Presa in consegna dei lavori ultimati	19
Art. 49 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	20
Art. 50 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....	21
Art. 51 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	22
Art. 52 – Custodia del cantiere	22
Art. 53 – Cartello di cantiere	22
Art. 54 – Danni da forza maggiore.....	22
Art. 55 – Spese contrattuali, imposte, tasse	23
Art. 56 - Salvaguardi ambientale.....	23

Natura e oggetto dell'appalto – Definizione tecnica ed economica

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per realizzazione a corpo e a misura dei lavori di realizzazione di una nuova palestra presso la scuola "G. Rodari".

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e nell'offerta presentata dal concorrente con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di avere completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori compresi nel seguente appalto ammonta a € 3.000.000,00, dei quali €2.520.000,00 corrispondono all'importo dei lavori posti a base di gara, definito come segue:

1) Lavori a corpo	€1.506.443,32	59,78%
2) Lavori a misura	€1.013.556,68	40,22%
TOTALE IMPORTO (a base d'asta)	€2.520.000,00	100,00%

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al comma 1, punti 1 e 2, sommato all'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere pari ad € 40.000,00 e non soggetto a ribasso ai sensi dell'articolo 100, commi 1 e 5, primo periodo, del decreto legislativo n 81 del 2008.

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come segue salvo più precise indicazioni di dettaglio che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:

- Realizzazione di nuova palestra delle dimensioni di m. 21,25 x 43,50 con relativi locali di servizio (spogliatoi):
 - fondazioni costituita da pali e travi di collegamento
 - pilastri e travi prefabbricati (c.a.p.);
 - pareti esterne di rivestimento in pannelli prefabbricati di calcestruzzo armato;
 - scatolari e tegoli prefabbricati di calcestruzzo armato per gli spogliatoi e per l'atrio e i depositi.
 - Contro pareti laterali interne in cartongesso;
 - tribuna in calcestruzzo per il pubblico con capienza di 489 spettatori, più 4 spazi per la collocazione di sedia a rotelle
 - pavimento in parquet di tavole multistrato prefabbricate preverniciate (con vernici di classe 1) con orditura in pino resinoso, strato intermedio in multistrato, strato di calpestio in essenza di rovere;
 - pareti vetrate con serramenti in alluminio e vetri antisfondamento sia interni che esterni
- Realizzazione di quattro spogliatoi per atleti (di cui 2 al grezzo) e due spogliatoi per istruttori/arbitri, di un'infermeria, di un atrio spettatori con doppi servizi suddivisi per sesso, di un locale ad uso ufficio amministrativo di un locale tecnico e di quattro locali deposito attrezzi;
- Realizzazione di impianto idrico sanitario comprensivo di fornitura di accessori, rubinetterie, sanitari e quant'altro necessario;
- Realizzazione di impianto termico centralizzato con generatore di calore ad acqua calda centralizzato alimentato a metano;
- Realizzazione di impianto di scarico con tubi in polietilene a bassa pressione, griglie, pilette, pezzi speciali, collegamenti agli apparecchi e quant'altro necessario;
- Realizzazione di impianto di ventilazione per garantire adeguati rapporti di ricambi d'aria;
- Realizzazione di impianto elettrico nel rispetto della normativa di cui al D.M. 37/08.
- Adempimenti relativi al piano di sicurezza come previsto dalla normativa vigente.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **"a corpo e a misura"** ai sensi degli articoli 43, comma 6 del D.P.R. 207 del 2010
La procedura di gara sarà del tipo aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. La lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci

Capitolato speciale d'appalto
Lavori di realizzazione di una nuova palestra presso la scuola G. Rodari
CUP: F27B15000430004 - CIG: 653909363F

riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile

- 3.. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsto a misura negli atti progettuali e nella "lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto" (di seguito denominata semplicemente "lista"), in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.
4. Per i lavori, previsti a misura negli atti progettuali e nella "lista", i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
5. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, punti 1 e 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3, costituiscono vincolo negoziale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella seguenti categorie:

Categoria prevalente (d.P.R. 207/2010)	Importo	Perc. sul totale
Edifici civili e industriali - Categoria OG1- Classifica III		
(Incidenza presunta manodopera 40,00%)		
Lavori edili	€ 621.257,07	24,65 %

2. Ai sensi degli articoli 105, **del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50** le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nel bando di gara e nei commi seguenti. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

- A) lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo superiore al 10% dell'importo a base di gara ovvero a euro 150.000.. Esse possono essere realizzate per intero da imprese subappaltatrici in possesso delle relative qualificazioni qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. Esse sono scorporabili.

Categorie scorporabili	Importo	Perc. sul totale
1) Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi Categoria OS6 classifica II		
(Incidenza presunta manodopera 15,00%)		
Serramenti interni ed esterni, pavimenti e rivestimenti, opere di lattoniere e fabbrro	€ 345.500,24	13,71 %
2) Finiture di opere generali di natura edile e tecnica Categoria OS7 classifica I		
(Incidenza presunta manodopera 30,00%)		
Cartongesso, controsoffitti,e cappotto, intonaci e dipinture	€ 262.536,39	10,42 %

- B) lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica (superspecialistiche) di importo superiore al 10% dell'importo a base di gara ovvero a euro 150.000 Le opere relative a tali categorie possono essere realizzate dall'appaltatore solo se provvisto dei requisiti di qualificazione relativi o essere realizzate per intero da imprese subappaltatrici fino a un massimo del 30% purchè in possesso delle relative qualificazioni qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. L'eventuale subappalto, non puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Per tali opere non e'

Capitolato speciale d'appalto
Lavori di realizzazione di una nuova palestra presso la scuola G. Rodari
CUP: F27B15000430004 - CIG: 653909363F

ammesso l'avvalimento. Il limite di cui al presente comma non e' computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

Categorie superspecialistiche	Importo	Perc. sul totale
3) Strutture prefabbricate in cemento armato Categoria OS13 classifica II (Incidenza presunta manodopera 10,00%)		
Pilastri travi solai pareti in cemento armato prefabbricato	€ 607.527,74	24,11 %
4) Impianti tecnologici Categoria OG11 classifica II (Incidenza presunta manodopera 30,00%)		
Impianto idrico sanitario, di riscaldamento, antincendio, di ventilazione ed elettrico	€ 473.795,08	18,80 %
5) Opere strutturali speciali Categoria OS21 classifica I		
Pali di fondazione	€ 209.383,48	8.31
Totale lavorazioni	€ 2.520.000,00	100%
-----	-----	-----

Art. 5 Criteri di valutazione delle offerte in fase di gara

Ai sensi dell'art. 95 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata da una commissione giudicatrice sulla base delle offerte tecniche ed economiche presentate che risultino in possesso dei requisiti di cui al bando di gara, mediante l'applicazione dei criteri di valutazione ed attribuzioni dei punteggi indicati nella tabella di seguito riportata,.

A) TABELLA: PUNTEGGIO PER VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA					Punteggio	
	ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA					
i	CRITERIO	ij	SUB-CRITERIO	Wij	Wi	
1	PREGIO TECNICO	1.1	PROPOSTE MIGLIORATIVE RELATIVE ALLA FINITURA E ALL'ESTETICA	10	70	
		1.2	PROPOSTE MIGLIORATIVE RELATIVE ALLA QUALITÀ DEI COMPONENTI, MATERIALI E STRUTTURE	20		
		1.3	PROPOSTE MIGLIORATIVE RELATIVE ALLA QUALITÀ DEGLI IMPIANTI E RISPARMIO ENERGETICO	20		
		1.4	PROPOSTE MIGLIORATIVE RELATIVE ALLE SOLUZIONI E AI PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEI PASSAGGI DEGLI IMPIANTI E SIGILLATURA DEI LUCERNARI IN COPERTURA	10		
		1.5	ORGANIZZAZIONE, QUALIFICHE, ESPERIENZA DEL PERSONALE UTILIZZATO NELL'APPALTO	10		
	ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA					
2	PREGIO ESTENSIONE GARANZIE	2.1	INCREMENTO DEL NUMERO DI ANNI DI GARANZIA PREVISTI PER GLI APPARECCHI ILLUMINANTI A LED	5	10	
		2.2	INCREMENTO DEL NUMERO DI ANNI DI GARANZIA PREVISTI PER LE MACCHINE DI VENTILAZIONE MECCANICA	5		
B) TABELLA: PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA						
3	PREGIO ECONOMICO	5.1	IMPORTO OFFERTO PER I LAVORI	20	20	

I criteri di valutazione dei sub requisiti indicati nella tabella di cui sopra sono integrati in apposito elaborato.

Art. 6 Punteggio Offerta Tecnica e Offerta Economica

Il punteggio massimo attribuibile, alla parte tecnica, sarà di **80 punti su 100**, da attribuire secondo i valori ponderali indicati a fianco di ciascuno dei sub-criteri individuati nella tabella riportata all'art.5 del presente capitolato speciale d'appalto.

La parte tecnica è suddivisa in 3 criteri di valutazione a loro volta suddivisi in sub-criteri specifici di valutazione. Le ditte dovranno formulare la propria offerta tecnica garantendo almeno le caratteristiche tecniche, qualitative e prestazionali previste nel *progetto esecutivo* e nel presente *capitolato speciale d'appalto*.

Nell'offerta, le ditte partecipanti, dovranno evidenziare e dettagliare in maniera chiara le caratteristiche tecniche, qualitative e prestazionali ritenute migliori che intendono proporre, raffrontandole alle descrizioni minime indicate nel *capitolato speciale d'appalto* e progetto esecutivo e dovranno creare un quadro comparativo di raffronto riportando i dati minimi previsti che evidenzino le eventuali proposte o caratteristiche tecniche migliorative.

- A)** Il punteggio dell'offerta tecnica risulterà dalla sommatoria dei punti calcolati per ciascun sub-criterio con l'applicazione della seguente formula:

$$W_{ij} \times V(a)_{ij}$$

Dove:

W_{ij} = peso o Punteggio attribuito al sub-criterio (ij) indicato nella tabella sopra riportata

$V(a)_{ij}$ = coefficiente delle prestazioni dell'offerta (a) rispetto al Sub-criterio (ij) variabile tra zero e uno;

I coefficienti **$V(a)_{ij}$** sono determinati:

A1) Per quanto riguarda i sub-criterio (ij) **1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5** - attraverso la seguente formula:

$$V(a)_{ij} = Pd(ij) / Pdmax(ij)$$

Dove:

$Pd(ij)$ = è la media aritmetica (arrotondata alla seconda cifra decimale) dei coefficienti attribuiti **discrezionalmente** da ogni commissario e variabili tra zero e uno, rispetto al sub-criterio (ij);

$Pdmax(ij)$ = è il più alto tra tutti i **$Pd(ij)$** , rispetto al sub-criterio (ij);

Tabella Coefficienti attribuiti discrezionalmente da ogni commissario, applicati ad ogni Sub-criterio (ij):

- qualità e completezza ottime coefficiente	1,00
- qualità e completezza distinte coefficiente	0,90
- qualità e completezza buone coefficiente	0,80
- qualità e completezza discrete coefficiente	0,70
- qualità e completezza sufficienti coefficiente	0,60
- qualità e completezza mediocri coefficiente	0,50
- qualità e completezza scarse coefficiente	0,40
- qualità e completezza insufficienti coefficiente	0,20
- qualità e completezza non presenti e/o non valutabili coefficiente	0,00

Qualora il coefficiente $Pd(ij)$ riferito al sub-criterio ij risulti essere uguale o minore a 0,40 la ditta dovrà realizzare quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara poiché l'offerta tecnica presentata dalla ditta stessa in tal caso non è considerata migliorativa.

A2) Per quanto riguarda i Sub_Requisiti (ij) 2.1 il coefficiente $V(a)_{ij}$ sarà così determinato:

- garanzia anni 2 + 3	5
- garanzia anni 2+ 1	2,5
- garanzia anni 2	0.00

A3) Per quanto riguarda i Sub_Requisiti (ij) 2.2 il coefficiente $V(a)_{ij}$ sarà così determinato:

- | | |
|-----------------------|------|
| - garanzia anni 2 + 3 | 5 |
| - garanzia anni 2+ 1 | 2,5 |
| - garanzia anni 2 | 0.00 |

B) Il punteggio dell'offerta economica del concorrente i -esimo, risulterà dall'applicazione della seguente formula

$$Vi = \left(\frac{Ri}{Rmax} \right)^\alpha$$

dove

Ri = ribasso offerto dal concorrente i -esimo

Rmax = ribasso dell'offerta più conveniente

α = coefficiente pari a 0,5

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
 - b) il presente capitolato speciale;
 - c) tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo;
 - d) lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto;
 - il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008
 - e) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del d. lgs n. 81 del 2008;
 - f) il crono programma di cui all'articolo 40 del d.P.R 207 del 2010.
 - g) le polizze di garanzia
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive mm.ii..
 - il regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, e successive mm.ii., per quanto applicabile ;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto,

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
 - di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche del luogo e costruttive;
 - di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
3. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 48 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali di esecuzione per i materiali, i componenti e i sistemi

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'impresa provvederà a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per la scarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario alla esecuzione dei lavori.

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
 - a) La documentazione di avvenuta denuncia inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
 - b) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
 - c) Elenco delle maestranze impiegate con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata.
 - d) Copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto.
5. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **540 (cinquecentoquaranta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole valutati come da relazione allegata al crono programma e del tempo necessario per la "maturazione" delle opere realizzate (calcestruzzo, collanti, vernici ecc).
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e di lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 14 - Sospensioni e proroghe

1. Nei casi previsti dall'art. 107, del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il rup o il direttore dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero

rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

8. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell'art. 107 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50
9. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

Art. 15 - Penali in caso di ritardo

1. a) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.
b) per i lavori dove è prevista dal progetto l'esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti le penali di cui al comma 1a), si applicano ai rispettivi importi.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al successivo art. 16;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 16.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 18, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori ai sensi del comma 10 dell'art. 43 d.P.R. 207/2010, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in base a quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata in fase di gara.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del d. lgs n. 81 del 2008 e s.mm.ii.

Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

Capitolato speciale d'appalto
Lavori di realizzazione di una nuova palestra presso la scuola G. Rodari
CUP: F27B15000430004 - CIG: 653909363F

- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, e altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

- 1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, ai sensi degli art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
- 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
- 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 15, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
- 4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto ai pagamenti previsti dal c. 5 art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 19 - Anticipazione

- 1. Ai sensi del c. 18 dell'articolo 35 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, all'appaltatore è dovuta l'anticipazione pari al 20% sul valore stimato dell'appalto corrispondente all'importo contrattuale
- 2. La stazione appaltante eroga all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di accertamento dell'effettivo inizio dei lavori effettuata dal direttore lavori, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori
- 3. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione vigenti.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

- 1. I pagamenti in acconto avverranno per stati di avanzamento lavori, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 27 del presente c.s.a., al netto del ribasso d'asta e della ritenute di cui al comma 2, raggiungeranno, un importo non inferiore a Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00).
- 2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- 3. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed il responsabile del procedimento emette, entro 15 giorni dal ricevimento di detta contabilità e comunque non prima dell'acquisizione del "Documento Unico di Regolarità Contributiva" per l'appaltatore ed eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento, il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data.
- 4. Il rilascio del certificato di pagamento da titolo all'impresa per l'emissione della fattura in acconto, la ditta potrà presentare debita fattura a richiesta del pagamento per il lavoro svolto nelle forme previste dalle vigenti leggi e dovrà obbligatoriamente riportare il codice IPA (codice univoco ufficio) del comune di Jesolo **"CP2YBJ"**
- 5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.
- 6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
- 7. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l'emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.
- 8. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% dell'importo di contratto. L'ultimo pagamento in acconto sarà effettuato dopo la fine lavori accertata con certificato di ultimazione redatto dal direttore lavori a condizione che siano stati assolti dall'appaltatore gli obblighi previsti dal comm1 lett. r) dell'art. 49 e dal comma 3 dell'art. 50 del presente c.s.a (rilascio dichiarazione di conformità e degli elaborati as built).

L'ultimo pagamento in acconto potrà avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.

Art. 21 - Conto finale

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'approvazione del collaudo tecnico amministrativo.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 20, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. L'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione da titolo all'impresa per l'emissione della fattura a saldo
5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi del c. 6 dell'art. 103, , del d.lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Le garanzie fidejussorie devono essere conformi allo schema tipo 1.4 del d.m. 12/03/2004, n. 123. L'importo assicurato deve essere pari al valore dell'importo della rata di saldo concessa.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 22 - Revisione prezzi

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile,

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del c. 13 dell'art. 106 del d. lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 24 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori **le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco**, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e fornitura previste per l'esecuzione dell'appalto.

Art. 25 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici

Capitolato speciale d'appalto
Lavori di realizzazione di una nuova palestra presso la scuola G. Rodari
CUP: F27B15000430004 - CIG: 653909363F

- o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nella parte iniziale del presente capitolato speciale.
 4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini contrattuali, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 26 – Oneri per la sicurezza

1. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo contrattuale.

Art. 27 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

Art. 28 - Garanzia per la partecipazione alla procedura

1. Ai sensi c. 1 dell'articolo 93, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12.03.04 n. 123, o versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
2. La garanzia deve sottostare a tutte le disposizioni previste dall'art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo art. 31.

Art. 29 - Garanzia fidejussoria definitiva

1. Ai sensi comma 1 dell'articolo 103, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata nel limite massimo dell' 80% a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata all'80% in proporzione all'importo di detti stati di avanzamento. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
2. La garanzia fidejussoria deve sottostare a tutte le disposizioni previste da detto art. 103

Art. 30 – Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 28 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 31 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni di cui comma 1.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

Art. 31 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi del c. 7 dell'articolo 103, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a costituire e consegnare alla s.a. una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate:

Partita 1 - Opere - pari all'importo di contratto

Capitolato speciale d'appalto
Lavori di realizzazione di una nuova palestra presso la scuola G. Rodari
CUP: F27B15000430004 - CIG: 653909363F

Partita 2 - Opere preesistenti - per €. 1.000.000,00 (unmilione/00)

Partita 3 - Demolizione e sgombero - per €. 1.000.000,00 (unmilione/00)

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma minima assicurata pari 500.000,00.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 32 - Varianti

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
2. In caso di modifiche nonché varianti per lavori supplementari di cui alla lett. b) comma 2 dell'art. 106 del d. lgs. 50/2016, attuabili nel limite dell'importo del ribasso offerto dall'appaltatore, viene redatto un progetto esecutivo dei lavori supplementari, sulla base degli stessi patti e condizioni e con prezzi valutati riferendosi ai prezzi del contratto. In caso l'importo dei lavori fosse superiore ad € 40.000,00 si procederà alla stipulazione del contratto aggiuntivo dei lavori supplementari.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
4. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
5. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 33 – Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che sotto il profilo economico eccedano il 15 per cento dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato anche l'appaltatore originario.
2. In tal caso ai sensi del comma 2 dell'art. 109 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Gli eventuali nuovi prezzi sono determinati mediante l'applicazione dei prezzi predisposti dalla regione Veneto, dell'elenco prezzi contrattuale e dalla **lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto**.
2. Qualora tra i prezzi di cui al punto precedente, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del d.P.R. n. 2017 del 2010.

Art. 35 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 d. lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L. n. 136 del 2010, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21 comma 1, lettera c), del citato d. lgs. n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 37 – Piani di sicurezza

1. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 90, comma 3, d. lgs. n. 81 del 2008 e s.mm.ii. l'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del medesimo decreto legislativo;
2. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni gli eventuali aggiornamenti o integrazioni del piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto dal coordinatore della sicurezza nel corso dei lavori ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.
3. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.
6. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
7. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
8. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell'Appaltatore sono intese ad integrare il piano.

Art. 38 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli l'articolo 19, 28 e 29 comma 3, e gli adempimenti di cui all'articolo 26, commi da 1 a 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 90, comma 3, Decreto Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento

di cui al precedente articolo 39, previsto dagli articoli 91, comma 1, lettera a) e 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

Art. 39 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95,96 e 97 e all'allegato XIII del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 40 - Subappalto

L'appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente appalto; è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di appalto.

Per quanto riguarda le categorie superspecialistiche il subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e tale, percentuale non è computata ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

I tempi minimi previsti per il rilascio dell'autorizzazione sono 30 giorni dalla data di presentazione della domanda correttamente redatta, mentre i massimi sono pari a 45 giorni dalla medesima data. I tempi possono essere interrotti 1 sola volta per richiesta di documentazione mancante.

Art. 41 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 40.
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del Decreto Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
4. Ai sensi del c. 14 dell'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento

Art. 42 – Pagamento dei subappaltatori

1. Fatti salvi i casi previsti dai commi 5 e 6 dell'art. 30 e dal comma 13 dell'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. La Stazione Appaltante non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l'appaltatore non avrà ottemperato all'obbligo di cui al comma precedente.

Art. 43 – Riserve e Controversie

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli

siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

2. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall'art. 205, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
3. Ove l'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è prevista ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 la competenza del Giudice ordinario. Non è prevista alcuna clausola compromissoria.
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
6. Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Art. 44 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) l'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile delle maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
 - c) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.
3. Ai sensi del c. 6 dell'art 30 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
3. L'appaltatore trasmette all'Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Venezia.

Art. 45 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Capitolato speciale d'appalto
Lavori di realizzazione di una nuova palestra presso la scuola G. Rodari
CUP: F27B15000430004 - CIG: 653909363F

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore mediante p.e.c., con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 46 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.
4. Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 199 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 47 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 48 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Capitolato speciale d'appalto
Lavori di realizzazione di una nuova palestra presso la scuola G. Rodari
CUP: F27B15000430004 - CIG: 653909363F

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 49 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni allestimenti necessari ad assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché i ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori, compresi quelli a eventuali servizio delle opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, sulle fondazioni stradali, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
 - f) il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque;
 - g) il mantenimento del transito sugli spazi pubblici e l'accesso alle proprietà private e alle abitazioni di tutti i residenti lungo le strade interessate dai lavori nonché dei residenti nelle aree adiacenti alle opere eseguite;
 - h) il mantenimento di una continua comunicazione e informazione dei residenti nelle vie e nelle strade interessate dai lavori riguardo allo sviluppo e dell'evoluzione delle opere in corso.
 - i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - l) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - m) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;
 - n) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono

Capitolato speciale d'appalto
Lavori di realizzazione di una nuova palestra presso la scuola G. Rodari
CUP: F27B15000430004 - CIG: 653909363F

forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- o) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 - p) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - q) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo, telefono, fax e materiale di cancelleria;
 - r) Il l'effettuazione delle verifiche, comprese quelle di funzionalità, e rilascio della dichiarazione di conformità previste dal d.m. 37/2008 e ss.mm.ii. da eseguirsi entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
 - r) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - s) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - t) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - u) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - v) fornire entro 30 giorni dall'aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 38.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, ANAS, ENEL, A.S.I., Telecom, Italgas e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico. In particolare, per quanto riguarda i lavori in prossimità di tubazioni del gas, l'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella norma UNI 10576 "protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo". Pertanto l'appaltatore dovrà comunicare con congruo anticipo al gestore della rete gas l'esecuzione di opere interferenti con le condotte del gas e specificatamente quelle che comportino scavi nel sottosuolo ad esse contigue. A tal fine l'appaltatore dovrà contattare l'unità ITALGAS competente per territorio al fine di poter consultare le mappe in possesso dell'Ente gestore.

Art. 50 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato inoltre:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
 - e) all'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà produrre alla D.L.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per

Capitolato speciale d'appalto
Lavori di realizzazione di una nuova palestra presso la scuola G. Rodari
CUP: F27B15000430004 - CIG: 653909363F

effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per l'edilizia. L'appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l'elenco di cui sopra con copia del libro matricola.

2. Per lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., l'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. L'appaltatore ha l'obbligo di fornire alla fine dei lavori i disegni di rilievo di quanto eseguito. Tali disegni dovranno essere forniti anche in formato DWG o DXF gestibile dal programma Autodesk AUTOCAD 2010 o versioni superiori, oltre a n. 1 copia su supporto cartaceo di tutti i disegni. L'appaltatore consegnerà i disegni di tutte le opere e degli impianti eseguiti nelle scale e nelle dimensioni che saranno richieste dalla D.L. che per sommi capi sono così individuabili:
 - a) piante e sezioni di tutti i manufatti
 - b) planimetrie in scala adeguata con indicazioni delle quote;
 - c) particolari costruttivi in scala opportuna.

I disegni dovranno utilizzare il cartiglio standard del Comune di Jesolo che verrà fornito dall'Ufficio LL.PP. e dovranno altresì riportare titolo del lavoro eseguito, capisaldi rispetto ai quali sono riferite le quote altimetriche, data di esecuzione del disegno, firma del responsabile tecnico dell'impresa appaltatrice. Dovranno inoltre contenere l'indicazione della scala di plottaggio e quella di corrispondenza tra colori video e spessore delle penne. La consegna da parte dell'appaltatore dei tipi che formano oggetti del presente comma è condizione necessaria per il buon esito del collaudo finale. Per gli impianti dovrà essere redatto lo schema esecutivo di quanto realizzato corredato dalle prescritte certificazioni, dei manuali tecnici, dei manuali per la manutenzione e dei rispettivi verbali delle prove funzionali eseguite. La presentazione delle certificazioni degli impianti è condizione indispensabile per il buon esito del collaudo finale.

Art. 51 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto ove non diversamente prescritto nell'ambito della descrizione delle singole voci dell'elenco prezzi, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei magazzini dell'Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell'ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Art. 52 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori nonché durante il periodo di 105 giorni previsto senza l'esecuzione di lavorazioni durante l'estate e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

Art. 53 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 54 – Danni da forza maggiore

Non verrà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010. La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento.

Capitolato speciale d'appalto
Lavori di realizzazione di una nuova palestra presso la scuola G. Rodari
CUP: F27B15000430004 - CIG: 653909363F

Entro 5 giorni dal ricevimento della segnalazione il direttore dei lavori redige alla presenza dell'esecutore un verbale nel quale accerta:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 55 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 56 - Salvaguardi ambientale

1. Durante la gestione e l'organizzazione di cantiere la ditta appaltatrice dovrà rispettare le prescrizioni sotto riportate.
2. Nella redazione dell'elenco prezzi sono stati considerati gli oneri che la ditta dovrà sostenere per il rispetto delle prescrizioni riportate nel presente capitolo.
3. Scopo
Definire i controlli operativi minimi che la Ditta appaltatrice deve attuare al fine di:
 - b) garantire l'adempimento delle principali prescrizioni normative applicabili;
 - c) garantire l'adeguata gestione operativa degli aspetti ambientali, e relativi impatti, connessi alle attività gestite, con particolare riguardo a quegli aspetti che l'Amministrazione Comunale ha individuati come significativi.
4. Riferimenti
 - a) Norma UNI EN ISO 14001:2004 paragrafo 4.6
 - b) Manuale del SGA sezione 4
 - c) PSGA 3.1
 - d) Analisi di significatività degli aspetti ambientali
5. Responsabilità
La Ditta appaltatrice ha la responsabilità di assicurare, attraverso l'attuazione dei necessari controlli operativi, che le attività gestite soddisfino i requisiti ambientali espressi nelle presenti Linee Guida.
Qui di seguito sono riportati i controlli operativi minimi che la Ditta appaltatrice deve attuare al fine di garantire l'adempimento delle principali prescrizioni normative applicabili, e l'adeguata gestione operativa degli aspetti ambientali più significativi, e relativi impatti, connessi alle attività gestite.
6. Rifiuti
Per quanto possibile, i rifiuti prodotti dalle diverse attività di cantiere devono essere raccolti e smaltiti in modo differenziato. Si ricorda che una corretta differenziazione dei rifiuti consente di sopportare un minor costo per il loro smaltimento, costo che grava sul produttore dei rifiuti stessi.
A tale scopo, nella organizzazione dell'area di cantiere deve essere individuato uno spazio dedicato alla raccolta temporanea di rifiuti solidi e liquidi, opportunamente segnalato e posto in posizione tale da agevolare il conferimento dei rifiuti da parte degli operatori e il prelievo da parte dell'incaricato alla raccolta e smaltimento.
Le operazioni di raccolta e di smaltimento dei rifiuti devono essere effettuate in osservanza del vigente

Capitolato speciale d'appalto
Lavori di realizzazione di una nuova palestra presso la scuola G. Rodari
CUP: F27B15000430004 - CIG: 653909363F

Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati, e della normativa vigente in materia. In cantiere dovrà essere conservata ogni documentazione relativa al trattamento dei rifiuti, ed in particolare:

- e) convenzione sottoscritta con un soggetto autorizzato al trattamento dei rifiuti prodotti in cantiere;
- f) registri di carico e scarico;
- g) formulario per il trasporto dei rifiuti tossico-nocivi;
- h) comunicazione agli Enti competenti, ove necessari, dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi;
- i) registro oli usati;
- j) qualsiasi altra registrazione prevista a norma di legge.

Particolare attenzione deve essere posta nel trattamento dei rifiuti pericolosi, per i quali la normativa vigente prescrive specifiche modalità di stoccaggio provvisorio e smaltimento.

I rifiuti devono essere stoccati seguendo le indicazioni impartite dal soggetto con il quale è stata sottoscritta la convenzione per il conferimento degli stessi, e comunque in modo tale da scongiurare ogni dispersione di sostanze inquinanti. In particolare, il conferimento di rifiuti liquidi deve avvenire in recipienti stagni e, ove possibile, chiusi per evitare la tracimazione di liquidi e la diffusione di eventuali cattivi odori.

Gli oli esausti devono essere conferiti allo specifico Consorzio Obbligatorio, anche tramite ditta a ciò autorizzata.

Le vernici e i rifiuti contenenti vernici (barattoli, pennelli, stracci sporchi, ecc.) devono essere conferiti a ditta autorizzata allo specifico trattamento. In ogni caso, è vietato spargere vernici nel suolo e nei corsi d'acqua, o versarle nella rete fognaria.

In nessun caso i rifiuti provenienti da attività di cantiere possono essere conferiti nei contenitori stradali del servizio pubblico di raccolta rifiuti, né deposti a fianco di tali cassonetti, né abbandonati in area pubblica.

E' vietato l'interramento degli inerti/rifiuti negli scavi di cantiere.

Il materiale di scarto e scavo, accantonato per esigenze di cantiere, deve essere mantenuto pulito; in nessun modo deve essere mescolato con il materiale di rifiuto, e deve essere riutilizzato integro al momento del recupero.

7. Inquinamento del terreno e dei corsi d'acqua.

Deve essere posta attenzione affinché siano scongiurate immissioni di sostanze inquinanti nel suolo, sottosuolo, nelle acque di falda e in corpo idrico. Qualora, a seguito di un incidente, tale evenienza dovesse verificarsi, devono essere attuate tutte le azioni possibili per contenere e risolvere l'inquinamento, anche coinvolgendo gli organi istituzionali preposti a tale compito (VV.FF.; Protezione Civile; ecc.).

Le immissioni dei reflui in fognatura, o in corpi ricettori diversi, dovranno essere autorizzate a norma di Legge, e copia di tali autorizzazioni dovranno essere conservate presso il cantiere.

8. Rumori e odori

Ogni attività prevista nella fase di lavorazione del cantiere deve essere mirata al contenimento dell'inquinamento acustico.

Nella scelta della localizzazione e dell'ubicazione dei mezzi e delle attrezzature di cantiere dovranno essere valutate le diverse possibili alternative per creare minore impatto all'esterno del cantiere per quanto riguarda i rumori.

L'organizzazione del cantiere e delle lavorazioni dovranno rispettare il vigente "regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico" reperibile sul sito sit.jesolo.it. In particolare l'attività di cantiere dovrà rispettare i seguenti articoli

- art. 18 per i valori limite di attività rumorosa;
- art. 27 per gli orari e le relative fasce di pertinenza.

Eventuali deroge potranno essere autorizzate dal Comune di Jesolo a seguito istanza dell'appaltatore rivolta al competente ufficio del Comune richiesta con le modalità e nei limiti dell'art. 26 del citato regolamento.

La richiesta andrà presentata almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dei lavori al fine di permettere la corretta istruttoria dell'istanza e il rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Copia delle autorizzazioni e deroghe autorizzazioni dovrà essere conservata presso il cantiere unitamente a copia della documentazione allegata alle singole istanze.

La DL, ai fini della limitazione delle emissioni acustiche, si riserva la possibilità di limitare e/o regolamentare l'esecuzione di particolari lavorazioni qualora ne ravvisasse la necessità e senza che da ciò l'appaltatore possa richiedere ulteriori compensi.

Mezzi e attrezzature devono corrispondere ai requisiti espressi dalla Direttiva Macchine (D.P.R. n. 459 del 24/07/1996).

Copia di dette autorizzazioni deve essere conservata presso il cantiere.

Nella scelta della localizzazione e dell'ubicazione dei mezzi e delle attrezzature di cantiere dovranno essere valutate le diverse possibili alternative per creare minore impatto all'esterno del cantiere per quanto riguarda gli odori.

9. Fumi e polveri

Nella scelta della localizzazione e dell'ubicazione dei mezzi e delle attrezzature di cantiere dovranno essere valutate le diverse possibili alternative per creare minore impatto all'esterno del cantiere per quanto riguarda le

Capitolato speciale d'appalto
Lavori di realizzazione di una nuova palestra presso la scuola G. Rodari
CUP: F27B15000430004 - CIG: 653909363F

emissioni di fumi.

I mezzi e le attrezzature impiegate devono rispettare i limiti di emissione imposti dalla normativa applicabile. Gli automezzi della ditta appaltatrice in uso presso il cantiere devono essere sottoposti alle periodiche verifiche di controllo delle emissioni previste a norma di legge.

È vietato usare il fuoco per distruggere rifiuti o materiali di scarto (sacchi di carta; legname per carpenteria; imballaggi di plastica; ecc.).

Per contenere il sollevamento di polveri, specialmente durante la stagione estiva e in aree adiacenti all'abitato o a strade di traffico urbano, dovrà essere prevista, se necessaria, la continua bagnatura del suolo.

10. Consumo di risorse

La ditta appaltatrice deve cedere al Comune di Jesolo tutta la sabbia, risultante da sbancamenti e scavi, che abbia caratteristiche tali da poter essere utilizzata per il ripascimento dell'arenile.

Il consumo di risorse (acqua; energia elettrica; combustibili; carburanti; materie prime; ecc.) deve essere limitato allo stretto necessario, evitando inutili sprechi (es: rubinetti d'acqua con scarsa tenuta o aperti senza motivo; lampadine accese in condizioni di buona illuminazione naturale; ecc.).

11. Decoro dell'area del cantiere

L'area del cantiere deve essere mantenuta in modo decoroso, deve essere evitata la dispersione di materiali a causa del vento, e l'eventuale vegetazione spontanea deve essere falciata con regolarità, anche nei periodi di prolungata inattività del cantiere.

12. Supporto metodologico per la gestione dell'ambiente nelle attività di cantiere

Per quanto riguarda le specifiche autorizzazioni sopra richiamate, e le leggi vigenti in materia ambientale, nonché per avere delucidazioni e supporto per l'applicazione pratica di queste disposizioni, la ditta appaltatrice si può rivolgere all'U.O. Lavori Pubblici del Comune di Jesolo.

Per quanto riguarda eventuali informazioni sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la ditta appaltatrice può rivolgersi alla Società ALISEA SpA, sita a Jesolo Lido in P.za Brescia.

Per quanto riguarda espressamente gli scarichi in pubblica fognatura, la ditta appaltatrice può rivolgersi alla Azienda Servizi Integrati ASI SpA, con sede a San Donà di Piave.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Massimo Montini

IL TECNICO PROGETTISTA

Ing. Ugo Martini
Arch. Stefania Balduzzi
Per. Ind. Marco Montellato